

STATUTO DELLA
METANO SANT'ANGELO LODIGIANO S.p.A.

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE -

DURATA DELLA SOCIETÀ – CAPITALE – OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO

Articolo 1

La Società “METANO SANT'ANGELO LODIGIANO S.p.A”, è disciplinata dal presente Statuto. La denominazione può essere scritta con qualsiasi carattere o rilievo tipografico, con lettere sia maiuscole sia minuscole.

Articolo 2

La Società ha per oggetto le attività di costruzione e di esercizio di impianti per la distribuzione a mezzo di tubazioni di gas metano e altri gas combustibili per uso domestico, per aziende artigiane, industriali e agricole, per riscaldamento di edifici pubblici o privati e per altre destinazioni similari nel territorio del Comune di Sant'Angelo Lodigiano o in altri comuni.

La Società potrà inoltre effettuare tutte quelle attività di studio, coordinamento, direzione e realizzazione di qualsiasi opera concernente acquedotti, depuratori, fognature, raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti urbani, nonché trasporto di merci in conto terzi, illuminazione pubblica ed altri impianti in genere relativi a servizi di utilità generale siano essi pubblici o privati, curandone la gestione sia in regime di concessione amministrativa sia con ogni altra forma giuridica ritenuta idonea.

La Società può svolgere la sua attività sia in Italia sia all'estero.

Al fine di svolgere le attività costituenti il suo oggetto sociale, la Società può assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio e può compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie, comunque connessa, strumentale o complementare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi

sociali, fatta eccezione della raccolta del pubblico risparmio e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia d'intermediazione finanziaria.

Articolo 3

La Società ha sede in Sant'Angelo Lodigiano. Possono essere istituiti e soppressi sedi secondarie, filiali, agenzie e uffici, in Italia e all'estero.

Articolo 4

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2065 e può essere prorogata ai sensi di legge. La proroga del termine non attribuisce il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione.

Articolo 5

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 200.000,00 (duecentomilavirgolazerozero) diviso in numero 200.000 (duecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (unovirgolazerozero) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

Articolo 6

Le azioni sono nominative e indivisibili; ogni azione dà diritto a un voto. In caso di comproprietà, i diritti dei titolari sono esercitati dal rappresentante comune.

Per le azioni sottoscritte dal Comune di Sant'Angelo Lodigiano valgono le norme dell'art. 2449 del codice civile e seguenti sia per l'esercizio del diritto di nomina di Amministratori e di Sindaci, sia per l'esercizio dei diritti spettanti a ciascuna azione.

La Società non emette i certificati rappresentativi delle azioni; pertanto la qualità di Socio è provata dall'iscrizione nel Libro dei Soci.

Sui ritardati versamenti sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso legale, ferma restando l'applicazione dell'art. 2344 del codice civile.

Articolo 7

La qualità di Socio comporta l'adesione incondizionata allo Statuto.

Il domicilio dei Soci, degli altri aventi diritto al voto, degli Amministratori e dei Sindaci nonché del soggetto incaricato del controllo contabile, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.

L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione.

Articolo 8

La Società può emettere obbligazioni e altri titoli di debito.

ASSEMBLEA

Articolo 9

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

Le Assemblee si tengono presso la sede della Società; previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono anche tenersi altrove purché in Italia.

Articolo 10

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso contiene anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione.

L'avviso di convocazione è inviato mediante telegramma ovvero mediante raccomandata a.r. o telefax o posta elettronica, o con qualsiasi altro mezzo comunque idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei soci e deve essere ricevuto dai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Articolo 11

Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

Possono partecipare all'Assemblea i soggetti aventi diritto di voto che risultino essere iscritti nel Libro dei Soci almeno due giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione. La qualità di Socio attestata da tale iscrizione deve essere conservata fino a quando l'Assemblea ha avuto luogo.

I Soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta in conformità all'art. 2372 del codice civile.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione, adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Le adunanze assembleari possono tenersi anche in videoconferenza, a condizione che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei Soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
- venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- venga consentito al Presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

A tal fine il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in videoconferenza; il soggetto verbalizzante dell'Assemblea ha facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali.

L'avviso di convocazione deve contenere l'eventuale indicazione dei luoghi collegati con la Società, nei quali gli intervenienti possono affluire.

L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea e il Segretario o il soggetto verbalizzante.

Articolo 12

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona nominata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. Il Presidente è assistito dal Segretario del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona, anche non Socio, nominata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. L'assistenza del Segretario non è necessaria se il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

Il verbale dell'Assemblea indica la data dell'Assemblea, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni con l'identificazione di coloro che relativamente a ciascuna materia all'ordine del giorno hanno espresso voto favorevole o contrario o si sono astenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal redattore.

Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati conformi con dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 14

In prima convocazione l'Assemblea è costituita validamente quando siano intervenuti o rappresentati tanti Soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero di Soci intervenuti o rappresentati e l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza del capitale intervenuto o rappresentato.

Nelle Assemblee straordinarie, convocate per deliberare su proposte ai sensi dell'art. 2369 del codice civile, quinto comma, le proposte stesse dovranno essere approvate sia in prima convocazione che in seconda convocazione col voto favorevole di almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Non sono di competenza dell'Assemblea le deliberazioni aventi ad oggetto le materie di cui al successivo articolo 17.

SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 15

La Società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione; l'attività di controllo è affidata al Collegio Sindacale a eccezione del controllo contabile, esercitato da una Società di revisione.

Il Libro della Società di revisione è tenuto presso gli uffici della Società.

Articolo 16

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sei membri, di cui tre membri nominati dal Comune di Sant'Angelo Lodigiano e tre membri dai Soci, riuniti in Assemblea.

Le cariche di Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione saranno affidate, su designazione dell'Assemblea, rispettivamente ad un Amministratore nominato dal Comune di Sant'Angelo Lodigiano ed a un Amministratore nominato dagli altri Soci e viceversa, a periodi alternati.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre

costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, fermo restando la nomina da parte dello stesso Socio che aveva già nominato l'Amministratore o gli Amministratori cessati. Gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea.

Se per qualsiasi motivo viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, cessa l'intero Consiglio e gli Amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale compie le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento e l'attuazione dell'oggetto sociale.

È attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi a oggetto:

- la fusione per incorporazione tra società, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505 del codice civile;
- la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano possedute almeno al 90% (novanta per cento), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505-bis del codice civile;
- la scissione proporzionale di società le cui azioni o quote siano possedute almeno al 90% (novanta per cento), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2506-ter del codice civile;
- l'adeguamento dello statuto a nuove disposizioni normative;
- il trasferimento della sede della Società nell'ambito del territorio nazionale;
- l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di Soci;
- l'emissione di obbligazioni e altri titoli di debito, a eccezione dell'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società.

Articolo 18

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente. Può nominare altresì un Segretario, anche non Amministratore.

Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori;
- provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite agli Amministratori;
- esercita le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione delega proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 2381 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì attribuire poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma, per la sottoscrizione di atti, di contratti e documenti in genere, anche a dipendenti della Società e a terzi relativi a operazioni oggetto di deliberazione da parte del Consiglio medesimo.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue controllate.

Articolo 19

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno due Amministratori. La richiesta deve indicare gli argomenti in relazione ai quali è chiesta la convocazione del Consiglio. In caso di assenza o impedimento del

Presidente, vi provvede il Vice Presidente o, in sua assenza o impedimento, l'Amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione che contiene l'elenco delle materie da trattare. La convocazione è inviata di norma almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; nei casi di urgenza il termine può essere di almeno 24 ore. Le adunanze consiliari si tengono presso la sede della Società; possono anche tenersi altrove purché in Italia.

L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità ai Sindaci.

Il Consiglio di amministrazione può validamente deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i sindaci.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi per audio o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario. L'avviso di convocazione contiene l'eventuale indicazione dei luoghi collegati in audio o videoconferenza nei quali gli intervenienti possono affluire.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore presente più anziano di età.

Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito se è presente la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli Amministratori presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

I verbali delle adunanze consiliari sono redatti dal Segretario del Consiglio di Amministrazione e sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario. Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati conformi con dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 21

Agli Amministratori spetta, su base annuale e per il periodo di durata della carica, il compenso determinato dall'Assemblea ordinaria all'atto della loro nomina; il compenso così determinato resta valido fino a diversa deliberazione dell'Assemblea. Agli Amministratori spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio.

Agli Amministratori investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 22

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi; devono essere altresì nominati due Sindaci supplenti.

I Sindaci effettivi e supplenti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

A norma dell'art. 2449 del codice civile, il Comune di Sant'Angelo Lodigiano ha il diritto di nominare due Sindaci effettivi e uno supplente, mentre la nomina degli altri spetta agli altri Soci riuniti in Assemblea.

Il Presidente del Collegio Sindacale sarà scelto fra i Sindaci effettivi nominati dal Comune.

I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni anche in videoconferenza o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Articolo 23

La rappresentanza legale e la firma sociale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente cui sono state delegate attribuzioni ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto nei limiti delle stesse, disgiuntamente tra loro.

BILANCIO, UTILI E DIVIDENDI

Articolo 24

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio.

L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato sarà così attribuito:

- almeno il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, finché la stessa raggiunga il limite previsto dalla legge;
- la quota rimanente alle azioni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili si prescrivono a favore della Società.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il pagamento nel corso dell'esercizio di acconti sul dividendo.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 25

Lo scioglimento e la liquidazione della Società sono regolati dalle norme di legge. Nel caso di scioglimento della Società, sia per la scadenza del termine sia per delibera d'Assemblea, questa provvederà a nominare due liquidatori di cui uno designato dal Comune di Sant'Angelo Lodigiano e l'altro dagli altri Soci.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 26

Qualora il Comune di Sant'Angelo Lodigiano intenda dismettere la propria partecipazione azionaria, la stessa deve essere offerta in prelazione agli altri Soci nei tempi e nei modi previsti dall'Atto Costitutivo. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, la vendita a terzi, da parte del Comune di Sant'Angelo Lodigiano, della propria partecipazione azionaria, priverà di ogni effetto le norme stabilite dagli articoli 6, 16, 22 e 25 (sesto, sedicesimo, ventiduesimo e venticinquesimo), per quanto concerne la nomina e la sostituzione di Amministratori e Sindaci e la nomina di liquidatori, le quali avranno luogo dopo l'iscrizione nel Libro dei Soci dei nuovi Soci acquirenti.

Tutte le fattispecie non espressamente previste o non diversamente regolate dal presente Statuto sono disciplinate dalle norme di legge.

Statuto vigente per assemblea del 16 aprile 2008